



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 25 del 24/12/2015

OGGETTO :

RILASCIO DI CANE RANDAGIO REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

VISTO il Regolamento Comunale di igiene e precisamente l'art. 254 che stabilisce che:

- comma 1: i canili sanitari comunali previsti dall'art. 8 della L. R. 12/95 rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani sono anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art.2 c. 5 della L.281/91. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di 60 gg. in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico;

- comma 3: la gestione dei canili sanitari è affidata al Comune che provvede alla manutenzione ed al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia e che è fatto obbligo al servizio veterinario dell'A.U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria.

VISTO l'esposto prot. n. 15290 del 31.07.2015 con il quale numerosi cittadini residenti in zona via degli Aranci in località San Foca denunciavano la presenza di un cane aggressivo nei confronti delle persone e pericoloso per l'incolumità soprattutto di numerosi bambini che dimorano in zona;

CONSIDERATO che detto cane, maschio, adulto, di colore fulvo, è già censito quale stazionario in modo permanente sul territorio comunale e dotato di microchip n. 380260040331239;

RICHIAMATA la propria Ordinanza con la quale si disponeva l'accalappiatura del cane in questione mediante apposito servizio veterinario dell'A.S.L. di Martano (Le) ed il successivo ricovero dello stesso presso il locale canile municipale, gestito dal veterinario Dott. Adriano CANNOLETTA, per essere sottoposto ai dovuti trattamenti profilattici, di sterilizzazione e microchippatura nonché al prescritto periodo di quarantena;

VISTA la richiesta di rilascio del cane in parola prot. n. 27868 inoltrata dal funzionario territoriale dell'ENPA, Sig. Antonio Menduni, in considerazione dell'età dell'animale per cui lo stesso si impegna a prendersene cura e a monitorare il comportamento dello stesso sul territorio;

RITENUTO in virtù delle suesposte ragioni di dover procedere al rilascio del cane accalappiato ed al suo reinserimento sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto di comunicare l'avvio del procedimento contestualmente al presente provvedimento assicurando in tal modo i diritti partecipativi in fase esecutiva del provvedimento medesimo;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000. n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

TENUTO CONTO che con la presente viene messa a conoscenza dei fatti l'A.S.L. LE 1 di

Martano;

VISTA la Legge 14.08.91 n° 281;

VISTA la L. R. n° 12/95 e successive modificazioni;

DISPONE

-che il cane accalappiato con propria Ordinanza sia riammesso nel territorio secondo le vigenti normative;

COMUNICA

-al responsabile dei servizi veterinari dell'azienda A.S.L. di Martano (Le) l'esatto adempimento della presente ordinanza;

AVVERTE

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario d'apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento, Comandante della Polizia Locale Cap. Antonio Nahi;

- che in caso di violazione del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale nonché quelle indicate dal combinato disposto dell'articolo 163 del D.P.R. 8.2.1954, n° 320 contenente il regolamento di polizia veterinaria e dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n° 241 contenente le “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

Si comunichi:

- al Comandante del Corpo di polizia locale Cap. Antonio Nahi;
- all'Azienda ASL LE 1 di Martano, per le proprie competenze;

IL SINDACO

Ing. Marco POTI'